

AA 2018-2019 CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA Luisa Santini

TECNICA URBANISTICA I

La Valutazione di Impatto Ambientale

V.I.A.: OBIETTIVI

La V.I.A. è una procedura che ha lo scopo di assistere il processo decisionale relativo alla realizzazione di opere per le quali si prevede un impatto significativo sull'ambiente.

PREDIRE E VALUTARE SISTEMATICAMENTE GLI IMPATTI SULL' AMBIENTE DI UN PROGETTO

FORNIRE QUESTE INFORMAZIONI AI DECISORI E ALLE COMUNITA'



La procedura di valutazione di impatto ambientale

- non è uno strumento finalizzato a verificare il rispetto di standard o ad imporre nuovi vincoli, oltre a quelli già operanti
- è un processo coordinato per garantire che la realizzazione di nuove opere o la modifica di quelle esistenti sia compatibile con lo stato delle componenti ambientali.

V.I.A.: OBIETTIVI

La procedura VIA è strutturata sul

PRINCIPIO DELL'AZIONE PREVENTIVA,

in base al quale la migliore politica ambientale consiste nel prevenire gli effetti negativi legati alla realizzazione dei progetti, piuttosto che combatterne i successivi impatti.

DARE INFORMAZIONI

SULLE CONSEGUENZE AMBIENTALI DI UN'AZIONE PRIMA CHE LA DECISIONE VENGA ADOTTATA.

Cerca di introdurre a **monte della progettazione** un nuovo approccio che possa influenzare il processo decisionale negli ambienti imprenditoriali e politici, e guidare il processo stesso in maniera partecipata con la popolazione dei territori interessati.

ASPETTI GENERALI

La VIA è uno strumento per individuare, descrivere e valutare gli effetti significativi, diretti ed indiretti, di un progetto per i quali si prevedono **significativi effetti su**

- □ l'uomo;
- □ la fauna e la flora;
- □ il suolo, l'acqua, l'aria e il clima;
- il paesaggio, i beni materiali ed il patrimonio culturale;
- □ l'interazione tra i fattori e le componenti di cui sopra.

La V.I.A. fa parte della procedura di autorizzazione dei progetti.

RIFERIMENTI NORMATIVI



Direttiva CEE 337/1985, concernente la V.I.A. di determinati progetti pubblici e privati

Direttiva CEE 11/1997, che modifica la direttiva 85/377/CEE concernente la V.I.A. di determinati progetti pubblici e privati

Direttiva 2012/92/UE - non apporta sostanziali novità in materia, ma si limita a coordinare le numerose modifiche intervenute dal 1985 ad oggi.

Direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati come modificata dalla **direttiva 2014/52/UE** - Testo coordinato tradotto in italiano

RIFERIMENTI NORMATIVI



NORMATIVA NAZIONALE

- Legge 8 luglio 1986 n° 349: Istituzione del Ministero dell' Ambiente e delle norme in materia di danno ambientale
- D.P.C.M. 10 agosto 1988 n. 377: Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all' Art. 6 della Legge 8 luglio 1986 n.349
- D.P.R. 12 aprile 1996 : Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'Art. 40 della L.22 febbraio 1994 n 146
- Il Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (D.lgs. 4/2008) TESTO UNICO AMBIENTALE
- **Digs 16 giugno 2017, n. 104**: Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114

RIFERIMENTI NORMATIVI



NORMATIVA REGIONALE

- D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 : Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione della L. n 59/1997
- L. R. 3 novembre 1998 n. 79 Norme per l'applicazione della Valutazione di Impatto Ambientale e Linee Guida
- Legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA" e s.m.i.
- L.R. 25 maggio 2018 n. 25, Disposizioni in materia di valutazioni ambientali in attuazione del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 che modifica la L.R. 10/2010 e recepisce nell'ordinamento regionale il D.Lgs. 104/2017

DIRETTIVA CEE 337/1985

Lo scopo della direttiva è quella di UNIFORMARE le legislazioni vigenti negli stati membri in materia di valutazione di impatto ambientale dei progetti pubblici e privati Si considerano, a questo proposito due tipologie di progetti:

DA SOTTOPORRE OBBLIGATORIAMENTE A V.I.A.

Sono i progetti appartenenti a determinate classi, che si ritiene che abbiano necessariamente ripercussioni sull'ambiente



DA SOTTOPORRE FACOLTATIVAMENTE A V.I.A.

A discrezione dei singoli Stati membri, che predisporranno gli elenchi



DIRETTIVA CEE 337/1985

Art. 5-10

Si stabiliscono le modalità con cui deve essere effettuata la valutazione di impatto ambientale



IMPORTANTE

qualsiasi domanda di autorizzazione, nonché le informazioni raccolte ai sensi dell'Art. 5, devono essere messe a **disposizione del pubblico**;

Al **pubblico interessato** sia data la possibilità di esprimere il parere prima dell'avvio del progetto - **PARTECIPAZIONE**

DIRETTIVA CEE 337/1985

Il committente deve fornire
□ una descrizione delle caratteristiche del progetto, delle esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di cantiere e di esercizio e delle principali caratteristiche dei processi produttivi;
□ una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni
previste (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazione, luce, calore e radiazione) risultanti dall'attività del progetto proposto;
☐ una descrizione delle principali alternative prese in esame, con indicazione
delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale;
una descrizione delle componenti ambientali potenzialmente soggette ad un impatto significativo del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, al paesaggio e all'interazione tra questi vari fattori;
□ una descrizione dei probabili effetti rilevanti del progetto proposto sull'ambiente, delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare tali effetti negativi del progetto sull'ambiente;
☐ un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei punti precedenti.

LEGGE 8 LUGLIO 1986 N° 349

Istituzione del ministero dell'Ambiente e delle norme in materia di danno ambientale

Ha istituito il Ministero dell'Ambiente

Ha recepito le norme in materia di danno ambientale

Ha recepito la direttiva comunitaria in materia di VIA

Il testo prevedeva la competenza statale, presso il Ministero dell'Ambiente, della gestione della procedura di VIA e della pronuncia sulla compatibilità ambientale, oltre a disciplinare sinteticamente la procedura stessa.

DPCM 377 DEL 10 AGOSTO 1988

Regolamentava le **pronunce di compatibilità ambientale** di cui alla precedente Legge 349

Individuava come oggetto della valutazione i "progetti di massima" delle opere sottoposte a VIA a livello nazionale

Recepiva le indicazioni della Direttiva 85/337/CEE relative alla stesura dello **Studio di Impatto Ambientale**.

DPCM 27 Dicembre 1988

Norme Tecniche per la redazione degli Studi d'Impatto Ambientale e la formulazione del relativo giudizio di compatibilità ambientale.

Sono stati abrogate dal Dlgs 16 giugno 2017, n. 104

L109/1994

Legge quadro in materia di Lavori Pubblici

Definisce tre livelli di progettazione caratterizzati da diverso grado approfondimento tecnico, ovvero:

Progetto preliminare; Progetto definivo; Progetto esecutivo.

Relativamente agli aspetti ambientali venne stabilito che fosse assoggettato alla procedura VIA il progetto definitivo.

DPR 12 APRILE 1996

E' l'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni, relativamente ai criteri per l'applicazione della procedura di VIA per i progetti inclusi **nell'allegato II** della Direttiva 85/337/CEE.

- Allegato A le opere da sottoporre a VIA in ambito regionale
- Allegato B le opere da sottoporre a VIA per progetti che ricadevano, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette.

Dal suo recepimento seguirono circa 130 dispositivi legislativi regionali in materia di VIA.

DIRETTIVA 96/61/CE

Modifica la direttiva 85/377/CEE

Introduce

- L'IPPC integrated pollution prevention and control, la prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento proveniente da attività industriali per conseguire un livello adeguato di protezione dell'ambiente nel suo complesso
- L'AIA l'Autorizzazione Integrata Ambientale.

La direttiva tendeva alla promozione delle produzioni pulite, valorizzando il concetto di utilizzo delle "migliori tecniche disponibili" (BAT best available technologies).

DIRETTIVA CEE 11/1997

Revisione critica della direttiva 85/377/CEE

Anche qui si danno due **Allegati** dove si elencano i progetti che devono essere necessariamente sottoposti a V.I.A. (Allegato I) e quelli per i quali sono gli Stati Membri a decidere se sottoporli o no a V.I.A. (Allegato II) adottando o un criterio **caso per caso** o **mediante soglie** determinate dagli Stati stessi

INNOVAZIONI

- L'Allegato I viene notevolmente ampliato rispetto a quello del 1985
- Il committente deve fornire la descrizione sommaria delle principali <u>alternative</u> prese in considerazione con indicazione delle principali ragioni della scelta
- Introduce l'obbligo di una specifica autorizzazione
- Introduce la fase di screening e scoping

D. LGS. 190/2002

Legge obiettivo

Introduce la VIA speciale

Si assoggetta a vIA il progetto preliminare.

Viene creata una apposita Commissione dedicata, che regola la progettazione, l'approvazione dei progetti e la realizzazione delle infrastrutture strategiche, descritte nell'elenco della delibera del comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 21 dicembre 2001.

DIRETTIVA 2003/35/CE

- Rafforza la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale
- Migliora le indicazioni delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE
 e 96/61/CE relative alla disposizioni sull'accesso alla giustizia
- Contribuisce all'attuazione degli obblighi derivanti dalla convenzione di Århus del 25 giugno 1998
- Introduce
 - la definizione di "pubblico" e "pubblico interessato";
 - l'opportunità di partecipazione del pubblico alle procedure decisionali;
 - l'informativa al pubblico;
 - la procedura di ricorso da parte del pubblico interessato.

Ha riformulato il diritto ambientale.

Costituisce - nella sua "Parte II", come modificata dal D.Lgs. 4/2008 - L'ATTUALE "LEGGE QUADRO" SULLA PROCEDURA PER

LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE (VIA)
PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS).

il nuovo Dlgs ridisegna la procedura accorpando in un testo organico la frammentata disciplina.

AMBITO DI APPLICAZIONE

La valutazione d'impatto ambientale, riguarda i progetti che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

Viene effettuata una valutazione per:

- a) i progetti di cui agli allegati II e III (Via statale e Via Regionale);
- **b)** i progetti di cui **all'allegato IV**, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di **aree naturali protette** come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394.(Via Regionale)

La valutazione è inoltre necessaria per:

- **a)** i progetti elencati nell'allegato II che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;
- **b)** le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II;
- c) i progetti elencati nell'allegato IV

ALLEGATI

- Allegato II Progetti di competenza statale
- Allegato III Progetti di competenza Regionale e delle Province autonome di Trento e Bolzano
- Allegato IV Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano
- Allegato V Criteri per la verifica di assoggettabilità
- Allegato VI Contenuti del Rapporto Ambientale (VAS)
- Allegato VII Contenuti dello Studio di Impatto Ambientale

La Parte II relativa alle procedure VAS, VIA e AIA, stabilisce che le **strategie di sviluppo sostenibile definiscano il quadro di riferimento per le valutazioni ambientali**.


Attraverso la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni, queste strategie devono assicurare

- la dissociazione tra la crescita economica ed il suo impatto sull'ambiente,
- il rispetto delle condizioni di stabilità ecologica degli ecosistemi,
- □la salvaguardia della biodiversità
- □il soddisfacimento dei requisiti sociali connessi allo sviluppo delle potenzialità individuali quali presupposti necessari per la crescita della competitività e dell'occupazione.

- Il processo di VIA si conclude con il giudizio di compatibilità ambientale, emesso dall'Autorità Competente e obbligatorio, vincolante e sostitutivo di ogni altro provvedimento in materia ambientale e di patrimonio culturale.
- Il termine massimo per l'emissione del provvedimento di VIA viene fissato in 150 giorni, estendibile a 12 mesi solo in caso di opere complesse.
- In sede statale, l'autorità competente è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM), di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT), che collabora alla relativa attività istruttoria.
- In sede regionale, l'autorità competente è la pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle province autonome.

LA V.I.A. IN TOSCANA

- La Regione Toscana ha inizialmente regolato le procedure di valutazione con la **L.R. 18.4.1995**, **n. 68** entrata in vigore il 13.5.1995 e divenuta operativa, limitatamente alle categorie di opere di cui all'allegato 3, l'11.8.1995.
- Tale norma è rimasta efficace fino al 28.5.1999, quando è divenuta operativa, per le procedure di competenza regionale, la L.R. 3.11.1998, n. 79, che ha regolato la materia fino al 2012 (per le procedure di competenza di Comuni, Province ed Enti Parco la L.R. 79/98 è divenuta operativa il 28.11.1999).



Linee guida

Norme Tecniche di attuazione

LR 12 FEBBRAIO 2010, N. 10

Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA" e di valutazione di incidenza e s.m.i.

Titolo III LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Capo I Disposizioni generali Art. 39 Art. 44

Capo II Soggetti del procedimento Art. 45 Art. 47

> Capo III Procedure Art. 48 Art. 63

il proponente

• il soggetto pubblico o privato che presenta e propone l'iniziativa progettuale;

il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATM)

 autorità competente in sede statale, che si avvale del supporto tecnico-scientifico della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA- VAS;

il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT)

 collabora all'attività istruttoria, esprime il parere di competenza (VINCOLANTE) e si esprime di concerto, nella figura del Ministro, con l'autorità competente nell'ambito del provvedimento di VIA per le sole procedure di VIA in ambito statale.

Le Regioni, le Province e i Comuni, il cui territorio sia interessato dal progetto o dagli impatti derivanti della sua attuazione.

- sono informati dell'avvio della procedura e dispongono della documentazione tecnica;
- Danno pareri NON VINCOLANTI;
- Le Regioni designano un rappresentante per partecipare alle attività istruttorie svolte dalla Commissione VIA-VAS

Le Amministrazioni o gli Enti competenti al rilascio di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi

- Danno pareri NON VINCOLANTI
- Soprintendenze per i Beni Architettonici ed il Paesaggio e Soprintendenze
- Archeologiche territorialmente competenti;
- Enti Parco ed altri soggetti gestori di aree naturali a vario titolo protette;
- Capitanerie di Porto;
- Autorità di bacino nazionali, interregionali, regionali;
- Consorzi di Bonifica;
- Autorità d'Ambito territoriale Ottimale.

II PUBBLICO

- è informato dell'avvio della procedura
- può consultare tutta la documentazione tecnica sia sul sito del ministero dell'ambiente sia presso le altre Amministrazioni in cui è stata depositata la documentazione.
- può presentare le proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, in forma scritta o mediante pec, entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso sui quotidiani.


PROCEDURA DI V.I.A. STATALE

- Il proponente dell'opera fa domanda di compatibilità ambientale alla quale allega
- Studio di Impatto ambientale (S.I.A.)
- Elaborati di progetto
- Sintesi non tecnica
- Documentazione di avvenuta pubblicità

Entro 90 giorni il Ministero dell' Ambiente si pronuncia sulla compatibilità ambientale.

- L'analisi degli studi di impatto viene fatta dalla **COMMISSIONE MINISTERIALE SULLA V.I.A**. che accerta
- La completezza della documentazione
- La rispondenza delle descrizioni
- La rispondenza con le normative di settore
- L'impatto complessivo sull'ambiente
- e dà parere positivo, negativo, positivo con prescrizioni, interlocutorio negativo il parere è obbligatorio ma non vincolante per il Ministero.

Procedura



SCREENING


VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' Per il progetto in questione è necessaria la V.I.A?

- 1. Il progetto rientra nelle categorie previste dalla legislazione (elenchi dalle normativa nazionale o regionale)
- 2. Gli effetti del progetto sull'ambiente appaiono rilevanti In questo caso occorre fare un'analisi caso per caso che consideri:


Caratteristiche del progetto; Localizzazione (sensibilità dell'ambiente ricettore); Caratteristiche dei potenziali impatti (probabilità estensione, reversibilità)

In sede statale la significatività degli impatti ambientali negativi viene valutata dall'autorità competente in base ai criteri indicati nell'Allegato V al decreto legislativo 152 del 2006.

SCREENING



PROCEDURA



SCOPING

Quali aspetti approfondire durante la V.I.A?

Quali sono le priorità?

- La fase di scoping deriva da un' esigenza di concisione e rilevanza (focalizzare l' obiettivo in maniera corretta in modo da limitare spreco di tempo e di risorse durante la fase dello Studio).
- Serve a risparmiare tempo concentrandosi fin dall'inizio sugli aspetti che hanno bisogno di maggiori approfondimenti.
- La fase di scoping influenza fortemente l'efficienza dell'intera procedura di V.I.A

COME SI EFFETTUA


- Consultando Agenzie, Autorità, Università, Esperti di settore, etc.
- Incoraggiando la partecipazione del pubblico (!!!)
- Concordando con le autorità Competenti i contenuti dello Studio

SCOPING

Durante la fase preliminare si stabilisce:

- Gli impatti che devono essere valutati
- Le alternative da considerare, comprese le misure per mitigare gli impatti
- Il programma, le risorse e le consulenze richieste dallo Studio di Impatto
- Gli studi e le indagini da condurre
- I metodi da usare per prevedere la magnitudo degli impatti
- I soggetti interessati

PROCEDURA



- □ Il primo passo da compiere è la costituzione del gruppo di lavoro che realizzerà lo studio.
- Numerosità e competenze coinvolte dipendono dalla tipologia e dalla complessità dell'opera in progetto e dalla sensibilità del contesto ambientale in cui si andrà ad inserire.
- Quando possibile, è opportuno che il team di professionisti che elaborerà il SIA venga identificato contemporaneamente al team dei progettisti dell'opera, allo scopo di assicurare precocemente un'integrazione tra progettazione dell'opera e problematiche ambientali.

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

- Fornisce gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra l'opera progettata e gli atti di pianificazione e programmazione
- Descrive il progetto in relazione agli stati di attuazione degli strumenti di pianificazione in cui è inquadrabile
- Dimostra la coerenza con gli obiettivi perseguiti dagli strumenti di pianificazione
- Descrive i tempi di attuazione dell'intervento

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

- Descrive il progetto e le soluzioni adottate a seguito degli studi effettuati (si fa riferimento al PROGETTO DEFINITIVO), nonché l'inquadramento nel territorio (sia sito che area vasta)
- Descrive le caratteristiche tecniche e fisiche del progetto
- Descrive i condizionamenti e vincoli di cui si deve tenere di conto

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

Difficile ma importante individuare la cosiddetta "area di studio"

L'ambito di influenza potenziale dell'opera

area potenzialmente interessata dagli interventi = **estensione massima di territorio** entro cui, allontanandosi gradualmente dall'opera progettata, gli effetti sull'ambiente si affievoliscono fino a diventare impercettibili e non significativi.

I CONTORNI TERRITORIALI DELL'AREA D'INFLUENZA POTENZIALE DELL'OPERA VARIANO IN FUNZIONE DELLA COMPONENTE AMBIENTALE CONSIDERATA E RARAMENTE SONO RICONDUCIBILI AD ESTENSIONI DI TERRITORIO GEOMETRICAMENTE REGOLARI.

QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

E' la raccolta delle informazioni necessarie a descrivere lo stato dell'ambiente

Le tematiche sono suggerite dai risultati della fase di scoping ed i risultati influenzano fortemente l'efficienza dell'intera procedura di V.I.A

COME SI EFFETTUA

- Attraverso il reperimento di informazioni esistenti: presso gli enti pubblici, consultazione di pubblicazioni scientifiche, informazioni e cartografie presenti all'interno del Quadro Conoscitivo dei Piani, Carte Tematiche, etc.
- Molto spesso è necessario fare delle verifiche puntuali specifiche, effettuando alcune indagini sul campo

QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

DEFINISCE

- l'ambito territoriale (sia sito che area vasta)
- i sistemi ambientali entro cui si possono manifestare gli effetti del progetto

EVIDENZIA eventuali criticità all'interno di ciascun sistema

INDIVIDUA le aree e le componenti ambientali più sensibili

DOCUMENTA i **livelli di qualità preesistenti** all'intervento per ciascuna componente ambientale

QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

STIMA qualitativamente e quantitativamente

- gli impatti indotti dall'opera
- le modifiche delle condizioni d'uso e della fruizione potenziale del territorio in rapporto alla situazione preesistente

DESCRIVE

la prevedibile **evoluzione** delle componenti ambientali i **livelli di qualità** a seguito dell'intervento

FORNISCE gli strumenti di gestione e di controllo

STATO INIZIALE DELLE COMPONENTI AMBIENTALI

Popolazione

Fauna

Vegetazione

Suolo e sottosuolo

Acqua

+ interazione tra i vari fattori

Aria

Fattori climatici

Patrimonio architettonico ed archeologico

Paesaggio

Aspetti socio economici

ANALISI DEGLI IMPATTI

Serve a

- valutare l'importanza che la variazione prevista della componente o fattore ambientale assume in quel particolare contesto;
- stabilire se la variazione prevista produrrà una significativa variazione della qualità dell'ambiente

Analizza gli indicatori per la descrizione e previsione delle diverse alternative progettuali

SE POSSIBILE, DEVE VALUTARE I DIVERSI IMPATTI CONFRONTANDONE L'ENTITÀ SECONDO UNA SCALA CONVENZIONALE E VALUTARE L'IMPATTO COMPLESSIVO

ANALISI DEGLI IMPATTI

E' UNA DELLE OPERAZIONI PIÙ DELICATE DELL'INTERO PROCESSO

Di solito si utilizzano delle **LISTE DI CONTROLLO** sulle linee di impatto potenziali, da inquadrare, per quanto possibile, nei settori ambientali precedentemente indicati.

TIPOLOGIE DI IMPATTO

- FISICO-TERRITORIALE, relativi a scavi, riporti, modifiche morfologiche, messa a nudo di litologie, impoverimento e devastazioni del suolo in genere;
- NATURALISTICO, ovvero, riduzione di aree vegetate, frammentazione e interferenze con habitat faunistici, interruzione e impoverimento in genere di ecosistemi e di reti ecologiche;
- ANTROPICO ovvero, relativi alla salute pubblica: inquinamenti da rumore e inquinamento atmosferico, inquinamento di acquiferi vulnerabili, interferenze funzionali, urbanistiche, commerciali e così via;
- PAESAGGISTICO, come sommatoria dei precedenti impatti unitamente all'impatto visuale dell'opera.

VLUTAZIONE DEGLI IMPATTI

1. Valutazione dei singoli impatti tramite modelli

2. Standardizzazione

3. Sintesi comparativa tra le alternative

VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI - 1 MODELLI

RISULTA PARTICOLARMENTE UTILE APPLICARE MODELLI

Si sceglie il più adatto (da molto semplice a molto complesso) in un'ottica di ottimizzazione delle risorse umane ed economiche.

Occorre specificare nel SIA quale modello è stato utilizzato e in che modo, cioè con quali parametri e dati di ingresso.

Di solito i modelli forniscono risultati numerici che consentono confronti quantitativi tra le diverse alternative progettuali, oppure sono simulazioni visive.

Spesso esistono dei software specifici.

VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI – 1 MODELLI

PRINCIPALI CATEGORIE DI MODELLI PREVISIONALI E VALUTATIVI UTILIZZABILI NEI SIA

- Modelli di diffusione di inquinanti in atmosfera da sorgenti puntuali
- · Modeili parametrici per la stima delle emissioni da traffico
- Modelli di diffusione di inquinanti in atmosfera da sorgenti mobili
- Modelli di ricaduta al suolo di inquinanti emessi in atmosfera
- Modelli di alterazione dei microclima locale
- Modelli di alterazione delle portate di corsi d'acqua
- · Modelli di stima delle portate di piena
- Modelli di stima del bilancio idrico complessivo.
- Modelli di alterazione della Idrodinamica del sistema
- Modelli parametrici per la stima del carichi idrici inquinanti attesi
- Modelli di diluizione di inquinanti in corpi idrici superficiali
- Modelii di diffusione di scarichi termici in corpi idrici superficiali
- Modelli di abbattimento del carico microbiologico in corpi idrici superficiali

- Modelli di diffusione di inquinanti in acque sotterranee.
- Modelli evolutivi per l'assetto geomorfologico complessivo
- Modelli di alterazione della stabilità dei versanti.
- Modelli di alterazione delle condizioni di subsidenza
- Modelli evolutivi per l'assetto degli ecomosaici
- Modelli di stima del deflusso minimo vitale in corsi d'acqua
- Modelli di stima dei livelli attesi di eutrofizzazione
- Modelli di stima delle variazioni di habitat per specie animali di interesse
- Modelli di stima delle variazione di valore ecologico
- Modelli di diffusione del rumore
- Modelli ecotossicologici di ripartizione di contaminanti
- Simulazioni dell'inserimento visivo delle nuove opere in progetto
- · Analisi multi-criteri

VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI – 2 STANDARDIZZAZIONE

TRASFORMAZIONE DI SCALA DEGLI IMPATTI STIMATI

in modo da uniformare tutti gli impatti misurati in base a una scala omogenea.

DEFINIZIONE DI OPPORTUNE SCALE DI GIUDIZIO:

- -scale qualitative o simboliche;
- -scale numeriche;
- -scale ordinali.

VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI – 2 STANDARDIZZAZIONE

Scale qualitative o simboliche

parametri qualitativi - es oppure con una simbologia grafica (colori, faccine), segni + o - per impatti rispettivamente positivi o negativi;

Scale numeriche

valori numerici riferiti a una scala convenzionale
Es: o e 1, dove o indica la qualità peggiore della componente ambientale
considerata e 1 la qualità migliore;
da -1 a +1, cioè si considerano impatti sia negativi che positivi, dove o
corrisponde all'assenza di impatto, -1 all'impatto negativo massimo e +1 a
quello positivo massimo;

Scale ordinali

le diverse alternative esaminate vengono collocate in ordine di importanza crescente o decrescente degli impatti; procedendo in questo modo per tutti gli impatti previsti, si potranno eliminare alcune alternative che appaiono dominate, cioè non migliori di almeno un'altra in nessun caso.


VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI – 3 SINTESI COMPARATIVA TRA LE ALTERNATIVE

In alcuni casi tale confronto è lasciato ai decisori A cui comunque sia spetta il compito di scegliere tra le alternative

OBIETTIVI:

- selezionare gli aspetti che hanno un peso maggiore sulla decisione
- aiutare i soggetti interessati a riconoscere i nodi problematici principali
- realizzare una prima comparazione di massima tra le alternative
- configurare un percorso negoziale per affrontarli.

PROCEDURA



MONITORAGGIO (PIANO MONITORAGGIO AMBIENTALE -PMA)

DI TUTTE LE COMPONENTI E I FATTORI AMBIENTALI PER I QUALI SONO STATI INDIVIDUATI IMPATTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI GENERATI DALL'ATTUAZIONE DELL'OPERA

Attività finalizzate alla verifica dei risultati attesi

Attività volte a concretizzare la sua reale efficacia attraverso dati quali- quantitativi misurabili

Ha la valenza di **vera e propria fase del processo di VIA** che si attua successivamente all'informazione sulla decisione.

MONITORAGGIO

OBIETTIVI

VERIFICARE

- accuratezza delle previsioni di impatto
- che non si verifichino effetti imprevisti

CONTROLLARE

- □ i parametri di progetto nelle diverse fasi (costruzione, esercizio, etc.)
- □ le perturbazioni ambientali (livelli di emissione, rumorosità, etc)
- **gli effetti nel tempo e nello spazio**, delle azioni di progetto sulle componenti ambientali
- realizzazione ed efficacia delle misure di mitigazione

DEFINIRE

- □ gli strumenti di gestione e di controllo e le reti di monitoraggio ambientale
- i sistemi di intervento nell'ipotesi del manifestarsi de emergenze e di particolari incidenti

INFORMARE

□ il pubblico dell'andamento del monitoraggio

MONITORAGGIO

Restituzione

È necessario garantire

L'INFORMAZIONE AL PUBBLICO CONDIVIDENDO i dati anche attraverso servizi WebGIS, ormai di larga diffusione e di semplice utilizzo

la possibilità di **RIUTILIZZARE** in futuro le informazioni ambientali pubblicate per accrescere le conoscenze sullo stato dell'ambiente e sulla sua evoluzione o per la predisposizione di ulteriori studi ambientali.

MONITORAGGIO

Restituzione

DEVONO ESSERE CHIARE LE MODALITÀ PER:

- redigere i rapporti tecnici periodici descrittivi delle attività e dei risultati del monitoraggio ambientale (Linee Guida MATTM 2013);
- elaborare i dati di monitoraggio;
- predisporre i dati territoriali georeferenziati.

SIA DEVE CONTENERE

un **sommario** delle eventuali difficoltà incontrate

dal proponente


nella raccolta dei dati richiesti

- nella previsione degli impatti
- nel progetto di monitoraggio



una **SINTESI NON TECNICA** delle informazioni, ovvero un elaborato riassuntivo dell'intero studio di impatto ambientale scritto in linguaggio non tecnico per favorirne la consultazione da parte del pubblico.

PROCEDURA



AVVIO DELLA PROCEDURA E CONSULTAZIONE

Il proponente richiede l'avvio del procedimento tramite apposita domanda corredata di:

- I. Progetto definitivo dell'opera
- II. Studio di impatto ambientale
- III. Sintesi non tecnica
- IV. Elenco delle Amministrazioni interessate e di quelle competenti

PUBBLICITA'


Le informazioni relative al progetto e alle informazioni ambientali devono essere pubblicate, a cura del proponente, su **DUE QUOTIDIANI a diffusione regionale.**

L'Autorità Competente, per garantire la partecipazione dei cittadini può anche richiedere che sia fatta una **INCHIESTA PUBBLICA**, soprattutto per progetti di una certa entità

AVVIO DELLA PROCEDURA E CONSULTAZIONE

- Comunicazione su sito web o a mezzo stampa del deposito della domanda
- 60 giorni per le osservazioni
- Possibilità di attivare una inchiesta pubblica
- Possibilità di organizzare un contradditorio tra proponente e coloro che presentano osservazioni, e di modificare il progetto a seguito delle osservazioni
- Tutti i verbali e i documenti pubblicati sul sito web

PROCEDURA



L'istruttoria tecnica si conclude con un **parere emesso dalla Commissione Tecnica** di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA-VAS che può prevedere

- un esito positivo
- un esito positivo con eventuali prescrizioni relative alla realizzazione dell'opera
- un esito negativo qualora siano riconosciuti impatti negativi e significativi sull'ambiente derivanti dalla realizzazione del progetto o all'esercizio dell'opera proposta

Sulla base dei **pareri** di Commissione Tecnica, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Regioni, altre amministrazioni, degli enti competenti

la Direzione per le valutazioni Ambientali provvede a predisporre la BOZZA DEL PROVVEDIMENTO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE

obbligatorio ai fini della realizzazione del progetto e sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto.

ESITO NEGATIVO

Entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di esito negativo, il proponente può presentare le proprie osservazioni.

In assenza di riscontri, viene comunque emanato il provvedimento di compatibilità ambientale con esito negativo che viene notificato al proponente ed alle altre Amministrazioni coinvolte.

ESITO NEGATIVO CON PRESCRIZIONI

Le prescrizioni possono riguardare

la realizzazione, l'esercizio e la dismissione dell'opera

lo svolgimento delle attività di controllo e monitoraggio degli impatti ambientali

Il proponente è tenuto ad ottemperare alle prescirizioni trasmettendone i riscontri ai soggetti preposti alla verifica e al controllo con le modalità e i tempi indicati nel provvedimento

VERIFICA DI OTTEMPERANZA

Il MATM, anche tramite ISPRA e ARPA, effettua il controllo

sugli **impatti ambientali** significativi provocati dai progetti approvati

sull'ottemperanza alle prescrizioni contenute nel provvedimento di compatibilità ambientale emesso

In caso di IMPATTI NEGATIVI NON PREVISTI il MATM può modificare il provvedimento rilasciato tra l'altro sospendendo i lavori (anche demolendo cosa è stato costruito, a spese del proponente);

comminando sanzioni e azioni risarcitorie per eventuali danni ambientali.

VALIDITÀ DELLA VIA

I progetti approvati devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di compatibilità ambientale (o di più se espressamente previsto nel provvedimento stesso).

Se non interviene una formale richiesta di proroga da parte del proponente prima della scadenza prevista per legge e l'accettazione da parte del Ministero dell'Ambiente, trascorso il periodo di cinque anni la procedura di VIA deve essere reiterata.

Con la realizzazione del progetto terminano gli adempimenti a carico del proponente in seno alla procedura di VIA.

ADEMPIMENTI A CARICO DEL PROPONENTE

Predisposizione della documentazione tecnica da allegare all'istanza di VIA

Attivazione della procedura di VIA

Eventuale modifica della documentazione tecnica, anche a seguito delle osservazioni o del contraddittorio o dell'inchiesta pubblica.

Pubblicità su un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione regionale Eventuale attivazione del contraddittorio con i soggetti che hanno presentato pareri o osservazioni

Eventuale richiesta di archiviazione dell'istanza

Ottemperanza alle prescrizioni contenute nel provvedimento di compatibilità ambientale

ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AUTORITÀ COMPETENTE

Pubblicità relativa alla procedura attivata Verifica amministrativa della documentazione presentata;

Avvio dell'istruttoria tecnica e valutazione del progetto presentato

Emanazione del provvedimento di compatibilità ambientale

Informazione sulla decisione a seguito della pubblicazione degli esiti della procedura

Monitoraggi, controlli e sanzioni.

PER APPROFONDIRE

http://www.va.minambiente.it/